



CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 36/2023

approvato con Delibera di Giunta Comunale n.156 del 30.05.2024

INDICE

- **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 – Destinatari
- Art. 3 – Gruppo di lavoro
- Art. 4 – Limite soggettivo dell’incentivo
- Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo
- Art. 6 – Centrali di committenza
- Art. 7 – Quota del 20 per cento

- **CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI**

- Art. 8 – Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 – Disciplina delle varianti
- Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

- **CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE**

- Art. 11 – Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

- **CAPO IV – NORME COMUNI**

- Art. 13 – Principi in materia di valutazione
- Art. 14 – Attività articolate e singole
- Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 – Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 18 – Liquidazione dell’incentivo
- Art. 19 – Informazione e confronto
- Art. 20 – Disposizioni finali

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il presente Regolamento disciplina gli incentivi per funzioni tecniche come indicati nell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie ad esso destinate per corrispondere gli incentivi per le funzioni tecniche ai propri dipendenti (personale interno) o a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, che collaborano nell'ambito del procedimento mediante convenzione ex art. 15 della L. n. 241/1990, e per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione;

1. Con il presente Regolamento si intende stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni;
2. Il Regolamento è destinato a: tutto il personale del Comune di Lignano Sabbiadoro ed eventualmente al personale di altre pubbliche amministrazioni, che hanno sottoscritto con il Comune di Lignano Sabbiadoro una Convenzione ex art. 15 della L. n. 241/1990 ed abbiano espletato funzioni tecniche, nei termini previsti dal suddetto Regolamento;
3. Ai sensi dell'art. 45 del Codice, come meglio dettagliato nell'allegato I.10, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche, inerenti le seguenti attività:
 - Programmazione della spesa per investimenti;
 - Responsabile unico del progetto;
 - Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - Redazione del progetto esecutivo;
 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - Predisposizione dei documenti di gara;
 - Direzione dei lavori;
 - Ufficio di direzione dei lavori;
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - Direzione dell'esecuzione;
 - Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - Collaudo tecnico amministrativo;
 - Regolare esecuzione;
 - Verifica di conformità;
 - Collaudo statico.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O..

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento, il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il **direttore dell'esecuzione** (qualora non nominato è di fatto il responsabile dell'area di riferimento dell'appalto).

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una **quota dell'80%**;
- b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una **quota del 20%**, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni legate al superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente (vedi art. 7), è destinato all'Ente per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Ai fini di cui sopra il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 – Destinatari

La **quota dell'80%** di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento (determina del responsabile di settore/dirigente competente per l'opera), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, **identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati**, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche **i dipendenti a tempo determinato** compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, **sono indicati i tempi per provvedere**, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, **laddove possibile in rapporto all'organizzazione dell'Ente**, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i

coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, **non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente**. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, **detto limite è aumentato del 15 per cento**.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
- c. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
- d. soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

La quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. b), è incrementata:

- a. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
- b. dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- c. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- d. strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- a. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a euro 500.000,00	2%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00	1,80%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	1,60%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,40%
oltre 5.000.001,00	1%

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Funzione tecnica	Quota parte	Condizioni di corresponsione
A) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI		
a.1.0 Responsabile unico del progetto	1,00%	100,00 % alla pubblicazione del programma
oppure		
a.1.1 Responsabile unico del progetto supportato	0,50%	(idem)
a.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto	0,50%	(idem)
B) PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO		

b.1 Redazione del Documento di Fattibilità delle alternative progettuali			
b.1.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	2,00%		100% all'approvazione del Documento
b.1.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	3,00%		(idem)
b.2 Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
b.2.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	5,00%		100% all'approvazione del Progetto
b.2.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	9,00%		(idem)
b.3 Redazione del Progetto Esecutivo			
b.3.1 Responsabile unico del progetto/Coordinatore della progettazione	5,00%		(idem)
b.3.2 Progettista (Gruppo di progettazione)	12,00%		(idem)
b.4 Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione			
b.4.0 Coordinatore della sicurezza	2,00%		100% all'approvazione del Progetto
b.7 Verifica preventiva della progettazione			
b.7.0 Responsabile unico del progetto	12,00%		50% all'emissione del rapporto finale di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica 50% all'emissione del rapporto finale di verifica del progetto esecutivo
oppure			
b.7.1 Responsabile unico del progetto supportato		6,00%	(idem)
b.7.2 Supporto al Responsabile unico del progetto		6,00%	(idem)
oppure			
b.7.3 verificatore indipendente		12,00%	
C. PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA			
c.1.0 Responsabile unico del progetto	9,00%		50% all'avvio delle procedure di affidamento 50% alla sottoscrizione del contratto
oppure			
c.1.1 Responsabile unico del progetto supportato		5,00%	(idem)
c.1.2 Supporto al Responsabile unico del progetto		4,00%	(idem)
D. ESECUZIONE DELL'INTERVENTO			
d.1 ufficio di direzione dei lavori			
Direttore dei lavori	17,00%		in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	2,00%		(idem)

Direttore operativo/Ispettore di cantiere	1,00%		(idem)
d.2 Supervisione e coordinamento dell'esecuzione			
d.2.0 Responsabile unico del progetto	7,00%		in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
oppure			
d.2.1 Responsabile unico del progetto supportato		4,00%	(idem)
d.2.2 Supporto al Responsabile unico del progetto		3,00%	(idem)
d.3 Alta sorveglianza			
d.3.0 Verificatore indipendente	5,00%		in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
d.4 Collaudo			
d.4.1 Collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione	6,00%		in coerenza con gli stati di avanzamento lavori
d.4.2 Collaudo statico	2,00%		in coerenza con gli stati di avanzamento lavori

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

L'attività del RUP e delle altre figure sopra riportate è disciplinata dall'allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023 con l'indicazione dei requisiti di professionalità da possedere in funzione di importi e entità dell'intervento.

ACCORDO QUADRO

Si riconoscono gli incentivi tecnici per gli accordi quadro, ove oggetto dell'accordo sia una delle attività previste dal legislatore (lavori, servizi e forniture), se a monte sia stata effettuata una procedura di gara i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione, non sussistono motivi ostativi all'applicazione dello strumento degli incentivi anche a tale schema negoziale (deliberazione n. 110/2020 della Sezione di controllo per la Lombardia). Per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche occorre procedere facendo riferimento all'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo, appunto, quello dei lavori effettivamente ordinati.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
fino a euro 100.000,00	2%
da euro 100.001,00 fino a euro 200.000,00	1,80%
da euro 200.001,00 fino a euro 400.000,00	1,60%
da euro 400.001,00 fino a euro 800.000,00	1,40%
oltre 800.001,00	1%

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, qualora non nominato di fatto è il responsabile del settore.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Funzione tecnica	Quota parte	Condizioni di corresponsione
A) PROGRAMMAZIONE		
a.1 programmazione, predisposizione atti e gestione dell'affidamento di servizi e/o forniture		
a.1.0 Responsabile unico del progetto	22,00%	50,00 % alla pubblicazione degli atti di gara 50,00 % alla sottoscrizione del contratto
a.1.1 Responsabile unico del progetto supportato		12,00% (idem)
a.1.2 supporto al rup		10,00% (idem)
b) ESECUZIONE		
b.1 supervisione e il coordinamento dell'esecuzione		
b.1.0 Responsabile unico del progetto	22,00%	in coerenza con gli stati di avanzamento dei lavori
b.1.1 Responsabile unico del progetto supportato		12,00% (idem)
b.1.2 supporto al rup		10,00% (idem)
b.2 direzione dell'esecuzione		
b.2.0 direttore dell'esecuzione	38,00%	in coerenza con gli stati di avanzamento dei lavori
b.2.1 direttore dell'esecuzione supportato		19,00% (idem)
b.2.2 supporto al direttore dell'esecuzione		19,00% (idem)
b.3 verifica di conformità		
b.3.0 verifica di conformità	18,00%	100,00 % all'emissione del certificato

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile, al Responsabile del Personale.

Art. 14 – Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento dello 0,5 sulla percentuale minore:

- a. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
- b. effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
- c. espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
- d. effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è **escluso** dalla ripartizione dell'incentivo il **personale con qualifica dirigenziale**.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione incentivo
TEMPI D'ESECUZIONE	entro il 20 % del tempo definito per ogni attività	10%
	dal 21% al 40% del tempo definito per ogni attività	30%
	dal 41% al 70% del tempo definito per ogni attività	50%
	dal 71% al 100% del tempo definito per ogni attività	70%
	oltre il 100% del tempo definito per ogni attività	100%
COSTI REALIZZAZIONE	entro il 20 % dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	dal 41% al 60% dell'importo contrattuale	60%
	oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

L'incentivo spettante ai dipendenti collaboratori del RUP, essendo state definite le procedure per l'appalto, dovrà essere ripartito secondo le funzioni tecniche e le attività realmente eseguite

Ai fini della predisposizione degli atti di liquidazione, in piena trasparenza e nel rispetto delle norme, la giurisprudenza corrente non concede ad un dipendente, anche se con qualifica di funzionario e/o responsabile settoriale, la facoltà di poter "autoliquidare" compensi d'ufficio a qualsiasi titolo. Per tale evenienza, in presenza delle liquidazioni del RUP provvederà il Segretario Comunale o altro Responsabile di Settore.

Art. 19 – Iter per il riconoscimento degli incentivi

Il RUP competente, congiuntamente al Responsabile di riferimento hanno l'obbligo di seguire il presente ITER al fine del riconoscimento delle somme spettanti per le attività incentivanti:

Per quanto di competenza, dopo la nomina del RUP è necessario predisporre la seguente documentazione con l'ordine di seguito elencato:

1. Relazione del RUP contenente i riferimenti della nomina, l'oggetto le fonti di finanziamento, l'importo totale del progetto e la proposta al responsabile del settore competente della costituzione del gruppo di lavoro con indicazione dei soggetti e delle attività da ciascuno svolte (art. 3)
2. Determina del Responsabile competente di costituzione del gruppo di lavoro come da proposta del RUP, e relativi impegni di spesa, da trasmettere in copia all'Ufficio Personale per gli adempimenti conseguenti.
3. Relazione finale del RUP prima della fase di liquidazione, con le specifiche riportate all'art. 18.
4. Determina di liquidazione

Art. 20 – Informazione

Il Settore Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.